NOVITA' — art. 103 Codice Proprietà Industriale

NOVITA'

art. 103 Codice Proprietà Industriale

- 1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa o un prodotto di raccolta della varietà non è stato venduto, nè altrimenti ceduto a terzi, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento della varietà:
- a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito della domanda;
- b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016